



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 64 DEL 31 DICEMBRE 2024

1

OGGETTO: PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI DIRETTORE SANITARIO PER LA R.P. OSPEDALE S. ANTONIO DI SASSELLO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA – CIG B513666934.

L'AMMINISTRATORE UNICO

DATO ATTO che con Deliberazione dell'Amministratore Unico dell'ASP n. 10 del 08 settembre 2020 veniva approvata la "Costituzione della società a responsabilità limitata Sant'Antonio Servizi S.R.L – Soc. Unipersonale a totale partecipazione pubblica strumentale per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'ASP Ospedale Sant'Antonio";

VISTA la D.G.R. Liguria n. 768 del 5 agosto 2022, con la quale la Giunta Regionale della Liguria, preso atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico, con il parere favorevole dell'Assemblea degli enti, ha provveduto alla nomina di un Commissario Straordinario per la gestione dell'ASP Ospedale Sant'Antonio;

VISTA la D.G.R. Liguria n. 144 del 24 febbraio 2023 con la quale la Giunta Regionale della Liguria, preso atto della relazione depositata al Commissario Straordinario e delle istanze in essa contenute, ha disposto la proroga dell'incarico al medesimo Commissario per ulteriori mesi dodici;

VISTA altresì la D.G.R. n. 199 del 08 marzo 2024 con la quale è stato rinnovato l'incarico, per un ulteriore anno, al medesimo Commissario Straordinario;

DATO ATTO che con Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASP n. 1 del 27 febbraio 2023 veniva nominato come Amministratore Unico della società Sant'Antonio Servizi SRL il Dott. Angelo Canepa;

CONSIDERATO che la Regione Liguria ha affidato al Commissario Straordinario dell'ASP Ospedale S. Antonio l'incarico di provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente per garantirne la funzionalità e l'operatività, nonché di definire un piano di risanamento volto alla sua riorganizzazione e riqualificazione con l'obiettivo di migliorare e rendere efficiente i servizi sociosanitari offerti dalla ASP medesima e gestiti dalla sua società strumentale;

VISTO il contratto di servizio del 29 settembre 2020 con scadenza il 31 settembre 2023 tra l'ASP Ospedale Sant'Antonio e la sua società strumentale Sant'Antonio Servizi SRL, e successive proroghe;

VISTO il Verbale di Deliberazione dell'Amministratore Unico n. n. 55 del 27 novembre 2024 con il quale viene inquadrata la Dott.ssa Valeria Bruzzi Carcano a livello quadro del CCNL Uneba Servizi Assistenziali, a partire dal 1° dicembre 2024;



CONSIDERATO che l'A.S.P. Ospedale Sant'Antonio svolge attività di Residenza Protetta in possesso di accreditamento istituzionale e che la Sant'Antonio Servizi S.r.l. svolge tutte le attività sociosanitarie proprie della menzionata residenza protetta;

DATO ATTO, pertanto, che alla Dott.sa Valeria Bruzzi Carcano sono attribuite funzioni di RUP (responsabile unico del progetto) ai fini dell'affidamento di lavori, servizi e forniture per la società;

VISTO il Verbale di deliberazione dell'Amministratore Unico n. 53 del 29 dicembre 2023 con il quale veniva approvato il contratto di collaborazione professionale per lo svolgimento delle attività di Direttore Sanitario per la R.P. Ospedale S. Antonio, con il Dott. Alberto Sirito, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;

VISTO il Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario dell'A.S.P. Ospedale S. Antonio n. 02 del 17 gennaio 2024, con il quale è stato altresì approvato il contratto di collaborazione professionale summenzionato e nominato il Dott. Alberto Sirito quale Responsabile Sanitario della R.P. Ospedale S. Antonio;

PRESO ATTO della scadenza del contratto di collaborazione tra la Scrivente Società e il Dott. Alberto Sirito al 31 dicembre 2024;

RAVVISATA la necessità di individuare e nominare una figura professionale per lo svolgimento delle attività di direttore sanitario presso la R.P. Ospedale S. Antonio, sita nel Comune di Sassello;

VALUTATO positivamente il rapporto professionale in essere tra il Dott. Alberto Sirito e la Sant'Antonio Servizi S.r.l.;

VISTO il comma 9 del summenzionato contratto di collaborazione professionale che prevede *"In caso di risoluzione o recesso, ovvero di cessazione dall'incarico, il Professionista è comunque obbligato a proseguire nell'esecuzione di tutte le Attività del Responsabile Sanitario e nelle Funzioni MMG sino alla nomina di un nuovo Responsabile Sanitario."*;

CONSIDERATO che le prestazioni del Responsabile Sanitario della R.P. Ospedale S. Antonio rientrano nello svolgimento di quelle attività di pubblico interesse essendo la Residenza Protetta in regime di accreditamento istituzionale;

VISTO l'art. 120, comma 11, del D. Lgs. 36/2023 il quale permette alle stazioni appaltanti di procedere alla proroga tecnica, in casi eccezionali, in particolare *"...oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto."*;

VISTO il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante *Codice dei contratti pubblici* e, in particolare: (a) l'art. 50, c. 1, lett. b), a norma del quale le stazioni appaltanti possono procedere con *"affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti"*



dalla stazione appaltante” e (b) l’art. 62, c. 1, il quale consente a tutte le stazioni appaltanti di procedere “autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti”;

VISTO il comunicato del presidente dell’ANAC del 10 gennaio 2024, relativo alla possibilità di utilizzare la piattaforma dei contratti pubblici (PCP) dell’Autorità, anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro, fino al 30 settembre 2024;

VISTO il comunicato del presidente dell’ANAC del 28 giugno 2024 “Adozione del provvedimento di proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024” con il quale viene prorogata la possibilità di utilizzare la PCP anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 5.000,00, fino al 31 dicembre 2024;

DATO ATTO, pertanto, anche ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 36/2023, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l’affidamento diretto dei servizi di cui trattasi, il quale sarà concluso mediante corrispondenza elettronica, secondo l’uso commerciale di settore;

RILEVATO che le prestazioni in oggetto non rivestono interesse transfrontaliero, ai sensi dell’art. 48, c. 2, del d.lgs. n. 36/2023, in considerazione del modesto valore e della particolare natura delle medesime;

DATO ATTO, altresì, ai sensi di legge, che per la natura, la tipologia e l’entità delle prestazioni affidate, la presente procedura non è ulteriormente frazionabile in lotti;

DATO ATTO, inoltre, che (a) ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 36/2023, l’Ente procederà ad assumere le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, con riguardo al possesso, da parte dell’operatore, di tutti i requisiti richiesti per l’affidamento del contratto, procedendo a successiva verifica a campione, anche in seguito a sorteggio, e (b) ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 36/2023, per il presente affidamento non sono richieste garanzie all’aggiudicatario, né è prevista l’esclusione delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 54 del Codice;

OSSERVATO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per l’amministrazione di negoziare *in toto* le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO che la procedura è inoltre conforme alle previsioni di cui all’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di utilizzo in via esclusiva di mezzi di comunicazione elettronica;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto di interesse alcuno in relazione alla procedura di affidamento in oggetto, ai sensi dell’art. 6-*bis* della l. 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

ACCERTATO, che l’assunzione del presente impegno di spesa risulta necessario e compatibile con le disponibilità di bilancio;



DELIBERA

Di PROROGARE il contratto di collaborazione professionale tra la Sant'Antonio Servizi S.r.l. e il Dott. Alberto Sirito per mesi due, ovvero dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025;

di IMPEGNARE, per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, le somme corrispondenti per un importo pari a euro 3.500,00, oltre IVA di legge, le quali dovranno essere imputate alle risorse disponibili per l'esercizio 2025, nel corso del quale esse potranno divenire esigibili;

di PROCEDERE alla liquidazione della spesa, previa emissione di regolare documento fiscale per prestazione occasionale, sul conto corrente dedicato, comunicato dall'affidatario, ai sensi della l. 13 agosto 2010, n. 136, nel rispetto degli indirizzi relativi alla priorità nella liquidazione degli impegni di spesa, periodicamente assunti dalla società;

di DARE ATTO che per le attività oggetto del presente incarico non sussiste obbligo di valutazione dei rischi da interferenza;

di DEMANDARE al RUP e agli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione, ivi inclusi quelli in materia di comunicazioni e trasparenza, di cui al d.lgs. n. 36/2023;

di NOTIFICARE la presente deliberazione all'interessato e all'A.S.P. Ospedale S. Antonio;

di DARE ATTO che per l'affidamento è stato acquisito il codice CIG: B513666934.

L'Amministratore Unico
Angelo Canepa

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N. 02

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30 gennaio 2025 al 14 febbraio 2025.

Li, 30 gennaio 2025

L'Amministratore Unico
Angelo Canepa